

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di definizione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
mediante accordo del debitore - articoli 12, 12 bis della legge 27 gennaio 2012 n° 3 e 737 e
seguenti del codice di procedura civile)

Il giudice

nella procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n° 1913 del ruolo generale dell'anno 2016 ha emesso il seguente

d e c r e t o

letta la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositato dal sig.

con l'ausilio del dott.

, nominato Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15, co. 9 della legge n. 3/2012;

ritenuta la propria competenza in relazione al luogo di residenza dell'istante, in ;

rilevato che l'istante ha prodotto la documentazione e le attestazioni prescritte dall'art. 9 co. 2 della legge n. 3/2012;

rilevato, anche sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati, che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento a causa dell'ingente esposizione debitoria maturata nel corso degli anni nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, in particolare in relazione ai debiti contratti nel corso dell'attività imprenditoriale svolta dalla società , di cui il è stato socio e garante; non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui al Capo II della legge n. 3/2012 né è stato destinatario dei provvedimenti di impugnazione, risoluzione, cessazione o revoca previsti dagli artt. 14 e 14 bis sempre della legge n. 3/2012; ha collaborato nella ricostruzione della situazione economica e patrimoniale controversa mettendo a disposizione del professionista designato tutti gli atti e le informazioni indispensabili all'attestazione sulla fattibilità dell'accordo e sulla veridicità dei dati;

considerato, nel merito, che la proposta di accordo formulata dal prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e del credito privilegiato rappresentato dall'imposta sul valore aggiunto, oltre al pagamento in misura ridotta (nella percentuale del 20%) degli ulteriori crediti privilegiati rappresentati sempre dalle imposte (restano invece esclusi dal riparto i crediti, anche privilegiati, di cui ad interessi, sanzioni, aggi e spese esattoriali); che la liquidità necessaria per l'adempimento dell'accordo è ritratta dalla messa a disposizione da parte del proponente del proprio TFR (maturato e che maturerà sino alla data dell'omologa, pari a circa euro 5.300,00), del proprio



stipendio (già gravato da pignoramento da parte di Equitalia e stimato, al momento della presentazione della proposta, in euro 18 mila), del credito fiscale di euro 1.044,00 e, infine, dalla somma di euro 240 mila messa a disposizione dalla moglie sig.ra Grazia Corsi; che l'unico bene immobile (terreno) di cui il proponente è comproprietario (peraltro già gravato da ipoteca da parte di Equitalia) non viene messo a disposizione dei creditori in quanto incapiente e, comunque, difficilmente liquidabile; che il ricorrente non possiede altri beni mobili, anche registrati, da potere utilmente asservire all'accordo proposto;

richiamato il verbale relativo all'adunanza dei creditori, tenutasi all'udienza del 20/06/2017;

considerato quanto dichiarato dall'OCC nell'attestazione depositata il 17/07/2017 e considerato l'esito favorevole delle votazioni sulla proposta (approvata da creditori rappresentanti più del 60% dei crediti in ciascuna classe), della sua fattibilità e dell'assenza di contestazioni nei dieci giorni successivi alla comunicazione ex art. 12, c. 1 legge n. 3/2012, avvenuta il 03/03/2017;

rilevato che l'accordo è idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei crediti previsti dall'art. 7, c. 1, terzo periodo sempre della legge n. 3/2012;

che non risulta, come confermato anche dall'OCC nella propria relazione, che il proponente abbia posto in essere atti in frode ai creditori;

p.q.m.

I. omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dal sig.
(cf: FCCMTN48R11H223C);

II. dispone che l'OCC provveda alla comunicazione dell'accordo e del presente decreto ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per telefax o per posta elettronica certificata;

III. dispone che l'OCC pubblicizzi l'accordo e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

IV. che l'OCC trasmetta l'accordo e il presente decreto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali individuati dall'art. 9, c. 1, ultimo periodo dell'art. 9 della legge n. 3/2012

Reggio Emilia, 06/09/2017.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati

